

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 ottobre 1989**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del**  
**Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2988/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Portogallo;

considerando che, per le mele originarie del Portogallo, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1

del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2988/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 14.